



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/10/2006

=====

ADDI' 20/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|
| MARRAZZO | Pietro | Presidente | MANDARELLI | Alessandra | Assessore |
| | | Vice | | | |
| PCMPILI | Massimo | Presidente | MICHELANGELI | Mario | " |
| ASTORRE | Bruno | Assessore | NIERI | Luigi | " |
| BATTAGLIA | Augusto | " | RANUCCI | Raffaele | " |
| BRACHETTI | Regino | " | RODANO | Giulia | " |
| CIANI | Fabio | " | TIBALDI | Alessandra | " |
| COSTA | Silvia | " | VALENTINI | Daniela | " |
| DE ANGELIS | Francesco | " | ZARATTI | Filiberto | " |
| DI STEFANO | Marco | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - CIANI - COSTA - DE ANGELIS - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 682

Oggetto:

POR Ob. 3 FSE 2000-2006. Direttive regionali per l'attuazione delle misure C1, D1, E1. Attribuzione compiti e funzioni amministrative inerenti la gestione delle attività connesse. € 20.784.169,36.



682 20 OTT. 2006 lu

OGGETTO: POR Ob. 3 FSE 2000-2006. Direttive regionali per l'attuazione delle misure C1, D1, E1. Attribuzione compiti e funzioni amministrative inerenti la gestione delle attività connesse. € 20.784.169,36.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione



LISTI

il Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

il Regolamento (CE) n. 1447 del della Commissione del 28 giugno 2001 concernente modifiche al regolamento (CE) n. 1260/99;

il Regolamento (CE) n. 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

il Regolamento (CE) n. 1159 della Commissione del 30 maggio 2000. Azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati membri sugli intereventi dei fondi Strutturali;

il Regolamento (CE) n. 438 della Commissione del 2 marzo 2001. Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

il Regolamento (CE) n. 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

il Regolamento (CE) n. 1685 della Commissione del 28 luglio 2000. Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali;

il Regolamento (CE) n. 68/2001, riguardante il regime di "aiuti di Stato" che trova applicazione solo in presenza di azione proposta da un'impresa che configuri una possibile situazione di vantaggio nei confronti della libera concorrenza sul mercato;

il Regolamento (CE) n. 69/2001, riguardante il regime di "de minimis" che trova applicazione solo in presenza di azione proposta da un'impresa che configuri una possibile situazione di vantaggio nei confronti della libera concorrenza sul mercato;

il Regolamento (CE) n. 70/2001 riguardante l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

il Regolamento CE 1040/2006 del 7 luglio 2006 della Commissione che modifica, tra gli altri, i regolamenti (CE) n. 68/01 e n. 70/01 per quanto riguarda il periodo di validità che viene esteso al 31/12/2007;

il Programma Operativo regionale approvato con decisione della Commissione Europea n. 2078 del 21/09/2000;



682 20 OTT. 2006 *lu*

la deliberazione della Giunta regionale n. 2577 del 19/12/2000 con la quale la Regione Lazio ha adottato il Complemento di Programmazione del POR Ob. 3 FSE 2000-2006;

la Decisione della Commissione n. 1961 del 25/05/2004 recante l'approvazione del nuovo Programma Operativo OB.3 della Regione Lazio per il periodo 2000/2006;

la deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 11/03/2005 avente per oggetto "POR Ob.3 ^{FSE} 2000-2006 Complemento di Programmazione. Revisione di metà periodo";

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" attuativo della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 ed in particolare l'articolo 2 che, nel disciplinare le attività amministrative della Giunta Regionale, ribadisce la netta separazione tra le attività di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di governo, e le attività di gestione, attribuite ai dirigenti;

la Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4 concernente "Legge finanziaria per l'esercizio 2006" e in particolare l'art. 166, "Ampliamento delle deleghe previste nel Programma Operativo Regionale obiettivo 3 nei confronti delle Province";

RICHIAMATA

- la propria deliberazione n. 737 del 1 agosto 2003, rettificata con delibera n. 1137 del 14 agosto 2003, con la quale è stata data attuazione alla delega alle Amministrazioni provinciali, di compiti e funzioni in materia di risorse POR Ob. 3 FSE 2000-2006;
- la propria deliberazione n. 725 del 6 agosto 2004 con la quale è stata data attuazione agli indirizzi e direttive in ordine all'impiego delle risorse per le annualità 2003, 2004, 2005 e 2006;

PRESO ATTO

- che alla Regione compete il ruolo di indirizzo, promozione, programmazione generale, sulla base di un ampio coinvolgimento delle Province e dei partner economici e sociali, di coordinamento, monitoraggio, controllo e valutazione dell'intero sistema;
- che la definizione dei criteri di accesso e delle procedure di affidamento in gestione delle attività, fatte salve le attribuzioni del Comitato di Sorveglianza, sono definite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente e, comunque, dei quattro principi di parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e di proporzionalità;
- che, giusto quanto previsto dalla citata delibera n. 1047 del 2002, il trasferimento delle risorse assegnate alle singole Amministrazioni provinciali avviene previo confronto con le parti sociali ed istituzionali;
- che per l'attuazione degli interventi rientranti nelle Misure a valere sulle quote di finanziamento assegnate, nei limiti delle direttive, allegata alla presente deliberazione e della quale ne costituiscono parte integrante, alle Amministrazioni provinciali sono attribuibili i compiti e le funzioni inerenti le attività organizzativo-gestionali, i procedimenti ad esse connesse, la pubblicazione dei bandi, la ricezione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti, la valutazione dei progetti, la redazione ed approvazione delle graduatorie di ammissione e di finanziamento, le comunicazioni ai soggetti attuatori in merito all'esito delle graduatorie, la sottoscrizione delle convenzioni, l'avvio ed il monitoraggio delle azioni secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n.1509 del 21 novembre 2002, la gestione delle variazioni in corso d'opera, la ricezione ed il controllo delle rendicontazioni delle attività finanziate, le eventuali revocche delle autorizzazioni concesse.

CONSIDERATO che l'art. 166 della Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4 concernente "Legge finanziaria per l'esercizio 2006" attribuisce alle amministrazioni provinciali il 30 per cento delle risorse residue a valere sulla misura E1, il 30 per cento delle risorse residue a valere sulla misura D1 e il 50% delle risorse residue a valere sulla misura C1, ferme restando le competenze della regione in qualità di autorità di gestione;

RITENUTO OPPORTUNO

- definire gli obiettivi e le finalità che le Province devono perseguire nell'attuazione delle nuove quote delle Misure Obiettivo 3 ad esse assegnate con LR n. 4/2006, fermo restando quanto stabilito in termini generali dalla propria DGR n. 737/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- individuare le risorse da assegnare alle Amministrazioni provinciali con onere a valere sull'esercizio 2006 così come di seguito riportato:

| Asse/Misura | Importo |
|-------------|-----------------|
| C1 | € 11.814.945,42 |
| D1 | € 3.287.389,73 |
| E1 | € 5.681.834,21 |
| Totale | € 20.784.169,36 |

ACQUISITO il parere del Comitato Istituzionale e della Commissione di concertazione;

DATO ATTO che è stata esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare le "Direttive regionali per l'attuazione delle misure C1, D1 E1", allegate alla presente deliberazione e della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di assegnare alle Amministrazioni provinciali le somme a valere sul POR Lazio Obiettivo 3 FSE 2000-2006 per complessivi € 20.784.169,36, con riparto per ciascuna provincia riportato nelle delle direttive di cui al punto 1) con onere a valere sui capitoli A22107, A22108, A22109 - A22110, A22111, A22112 - A22113, A22114, A22115;
3. di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio l'adempimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa attraverso il sito www.sirio.regione.lazio.it.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio COZZUPI



Direttive regionali



25 OTT. 2006



ALLEG. alla D. 2277/06 n. 682 *leg*
DEL 20 OTT. 2006

REGIONE LAZIO

Assessorato Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione

POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006

DIRETTIVE REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE C.1 – D.1 – E.1



IL PRESENTE ALLEGATO È
COSTITUITO DA NUMERO
24 PAGINE





INDICE

| | Pag. |
|--|-------------|
| 1. Premessa | 3 |
| 2. Normativa di riferimento | 4 |
| 3. Disponibilità finanziarie | 6 |
| 4. Criteri adottati per il riparto delle risorse | 6 |
| 5. Programmazione delle misure | 7 |
| 5.1 Asse C Misura 1 | 7 |
| 5.2 Asse D Misura 1 | 8 |
| 5.3 Asse E Misura 1 | 10 |
| 6. Modalità di gestione | 11 |
| 7. Obblighi della Regione e delle Province | 12 |
| 8. Specifiche degli avvisi pubblici da adottare da parte delle Province | 14 |
| 8.1 Durata | 14 |
| 8.2 Subappalto | 14 |
| 8.3 Opportunità di affidamento | 15 |
| 8.4 Monitoraggio dei progetti | 15 |
| 8.5 Soggetti proponenti | 15 |
| 8.6 Valutazione dei progetti | 15 |
| 8.7 Motivi di esclusione | 15 |
| 8.8 Criteri di valutazione | 17 |
| 8.9 Ammissibilità dei costi | 17 |
| 8.10 Iva | 17 |
| 8.11 Documentazione da allegare alla domanda | 18 |
| 9. Aiuti di stato | 24 |



1. Premessa

La Regione Lazio, con delibera della Giunta Regionale n. 1047 del 2 agosto 2002, ha stabilito il trasferimento alle Province del Lazio di quote di finanziamento a valere sul POR Obiettivo 3, FSE, relativamente alla promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione, incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, predisporre ed attuare iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori fuoriusciti dal circuito produttivo.

Con delibera della Giunta Regionale n. 737 del 1 agosto 2003, successivamente modificata ed integrata dalla delibera n. 1137 del 14/11/2003, la Regione Lazio ha approvato le direttive alle Province per l'attuazione delle misure A.1 - A.2 - A.3 - B.1 - C.2 - D.3 - E.1; ha inteso definire gli obiettivi e le finalità che le Province devono perseguire nell'attuazione delle quote delle Misure Obiettivo 3 FSE che sono state ad esse assegnate, armonizzandole e non sovrapponendole con quanto invece promosso ed attuato dalla Regione Lazio.

Con legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 "Legge Finanziaria per l'esercizio 2006", all'articolo n. 166, si stabilisce l'ampliamento delle deleghe previste nel Programma Operativo Regionale obiettivo 3 nei confronti delle Province.

Nello specifico *"La Regione favorisce l'ampliamento delle deleghe previste dal POR obiettivo 3 nei confronti delle Province, in qualità di organismi intermedi, attribuendo alle stesse il 30% delle risorse residue a valere sulla Misura E.1 (Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro), il 30% delle risorse residue a valere sulla Misura D.1 (Sviluppo della formazione continua, della flessibilità nel mercato del lavoro e della competitività delle imprese private e pubbliche, con priorità delle PMI), il 50% delle risorse residue a valere sulla Misura C.1 (Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione), fermo restando le competenze della regione in qualità di autorità di gestione"*.

A seguito di quanto esposto, con la presente direttiva la Regione Lazio, fermo restando quanto stabilito in termini generali dalla propria DGR n. 737/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, intende definire gli obiettivi e le finalità che le Province devono perseguire nell'attuazione delle nuove quote delle Misure Obiettivo 3 ad esse assegnate con LR n. 4/2006 (30 per cento D.1, 30 per cento E.1 e 50 per cento C.1).

A tal fine si specifica che per l'attuazione degli interventi rientranti nelle Misure a valere sulle quote di finanziamento assegnate, alle Province sono attribuiti i compiti e le attività organizzativo-gestionali, i procedimenti ad esse connessi, la redazione e pubblicazione dei bandi, la ricezione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti, la valutazione dei progetti, la redazione ed approvazione delle graduatorie di ammissione e degli elenchi di non ammessi, le comunicazioni ai soggetti attuatori in merito all'esito delle graduatorie, la sottoscrizione delle convenzioni, l'avvio e il monitoraggio delle azioni, la gestione delle variazioni in corso d'opera, la ricezione e il controllo delle rendicontazioni delle attività finanziate, eventuali revoche di autorizzazioni concesse secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1509 del 21 novembre 2002.



2. Normativa di riferimento

Normativa Comunitaria

- Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1447 della Commissione del 28 giugno 2001 concernente modifiche al regolamento (CE) n. 1260/99;
- Regolamento (CE) n. 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Complemento di Programmazione Obiettivo 3 della Regione Lazio;
- Regolamento (CE) n. 1159 della Commissione del 30 maggio 2000. Azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati membri sugli intereventi dei fondi Strutturali;
- Regolamento (CE) n. 438 della Commissione del 2 marzo 2001. Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Regolamento (CE) n. 1685 della Commissione del 28 luglio 2000. Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali.
- Il Regolamento (CE) n. 68/2001, riguardante il regime di "aiuti di Stato" che trova applicazione solo in presenza di azione proposta da un'impresa che configuri una possibile situazione di vantaggio nei confronti della libera concorrenza sul mercato;
- Il Regolamento (CE) n. 69/2001, riguardante il regime di "de minimis" che trova applicazione solo in presenza di azione proposta da un'impresa che configuri una possibile situazione di vantaggio nei confronti della libera concorrenza sul mercato;
- Il Regolamento (CE) n. 70/2001 riguardante l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Normativa Nazionale

- Legge 24 giugno 1997, n. 196 concernente "Norme in materia di promozione all'occupazione";
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 concernente "Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sugli enti locali";
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 concernente la riforma degli appalti;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 5 dicembre 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003 concernente "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)";

- Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14. Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- Legge Regionale 15 febbraio 1992, n. 23 e successive modificazioni, relativa all'ordinamento della formazione professionale;
- Legge Regionale 25 luglio 1996 n. 29. Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 7 luglio n. 38. Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro;
- La Legge Regionale 13 dicembre 1996 n. 51. Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella Regione Lazio e modifiche del 7/07/1999 n. 6, art. 67;
- La Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4 concernente "Legge finanziaria per l'esercizio 2006".

Direttive Regionali

- D.G.R. n. 1509 del 21 novembre 2002, concernente norme in materia di gestione e rendicontazione di interventi finanziati dalla regione con o senza il concorso finanziario nazionale e/comunitario;
- la D.G.R. n. 1510 del 21/11/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione delle direttive per l'istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche;
- la delibera della Giunta regionale del 28 novembre 2003, n. 1232, concernente "Acquisizione per via telematica delle certificazioni trimestrali, annuali e finali di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e integrazione con il Sistema Informativo di gestione accreditamento sedi operative. A.Di.S.U. – Università "La Sapienza" di Roma";
- la determinazione dirigenziale n. D2014 del 3 giugno 2004 concernente "LR n. 23/1992. Acquisizione per via telematica delle certificazioni trimestrali, annuali e finali di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e integrazione con il Sistema Informativo di gestione accreditamento sedi operative. Data inizio effettivo esercizio procedura di acquisizione.

Atti programmatici e strategici

- Programma Operativo della Regione Lazio Ob. 3 2000-2006, approvato con Decisione della Commissione Europea n. 2078 del 21/09/2000;
- Complemento di Programmazione del POR Ob. 3 2000-2006 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2577 del 19/12/2000;
- QCS Ob. 3 approvato dalla Commissione Europea il 18/07/2000;
- D.G.R. n. 737 del 1 agosto 2003 concernente l'approvazione delle direttive alle province per l'attuazione delle misure A.1 - A.2 - A.3 - B.1 - C.2 - D.3 - E.1 del POR Ob. 3 FSE 2000-2006 per le annualità 2002/2003, 2004, 2005, 2006;
- D.G.R. n. 1137 del 14/11/2003 concernente D.G.R. n. 737 del 1 agosto 2003 POR Ob. 3 FSE 2000-2006 per le annualità 2002/2003, 2004, 2005, 2006. Rettifiche e integrazioni;



3. Disponibilità finanziarie complessive

Secondo quanto previsto dall'articolo n. 166 della regionale 28 aprile 2006, n. 4 "Legge Finanziaria per l'esercizio 2006", l'ampliamento delle deleghe previste dal POR obiettivo 3 nei confronti delle Province, in qualità di organismi intermedi, si realizza nell'attribuzione complessiva delle seguenti risorse, da ripartire tra le Amministrazioni Provinciali di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo in base ai criteri di cui al punto 4.

- 30% delle risorse residue a valere sulla Misura E.1 per un ammontare complessivo di € 5.681.834,21
- 30% delle risorse residue a valere sulla Misura D.1 (per un ammontare complessivo di € 3.287.389,73
- 50% delle risorse residue a valere sulla Misura C.1 per un ammontare complessivo di € 11.814.945,42

4. Criteri adottati per il riparto delle risorse

Per il riparto delle risorse a favore delle Amministrazioni Provinciali verranno utilizzati i seguenti criteri:

- per la misura C1 i fondi disponibili sono stati ripartiti in base alla popolazione di ogni provincia.
- per la misura D1 i fondi sono stati ripartiti in base al numero degli addetti alle imprese per ogni provincia, commisurato alle variazioni percentuali del numero negli ultimi 5 anni.
- Per la misura E1 i fondi sono stati ripartiti in base al tasso di occupazione femminile proporzionato al tasso di occupazione.

Nello specifico si utilizzeranno le seguenti percentuali di riparto per ognuna delle Misure assegnate:

| Province | Percentuali di riparto per la Misura C1 | Percentuali di riparto per la Misura D1 | Percentuali di riparto per la Misura E1 |
|-----------|---|---|---|
| Roma | 72% | 71% | 75% |
| Frosinone | 9% | 11% | 8% |
| Rieti | 3% | 3% | 3% |
| Latina | 10% | 10% | 9% |
| Viterbo | 6% | 5% | 5% |
| | 100% | 100% | 100% |

In base al criterio di cui sopra, ad ogni Provincia saranno assegnate le risorse di seguito indicate suddivise per Misura:

| Misure | Province | | | | | Totale |
|--------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Roma | Frosinone | Rieti | Latina | Viterbo | |
| C1 | € 8.506.760,70 | € 1.063.345,09 | € 354.448,36 | € 1.181.494,54 | € 708.896,73 | € 11.814.945,42 |
| D1 * | € 2.334.046,71 | € 361.612,87 | € 98.621,69 | € 328.738,97 | € 164.369,49 | € 3.287.389,73 |
| E1 | € 4.261.375,66 | € 454.546,74 | € 170.455,03 | € 511.365,08 | € 284.091,71 | € 5.681.834,21 |
| Totale | € 15.102.183,07 | € 1.879.504,69 | € 623.525,08 | € 2.021.598,59 | € 1.157.357,92 | € 20.784.169,36 |

* sulla Misura D1 è richiesta la partecipazione privata in ragione almeno del 5% dell'importo richiesto



5. Programmazione delle Misure

5.1 Asse C Misura 1

Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione

Obiettivi

Con questa misura la Regione Lazio intende attuare, attraverso la delega di parte della stessa alle amministrazioni provinciali, le indicazioni nazionali in materia di riforma del sistema della formazione professionale, promuovendo, tra l'altro:

- l'accreditamento degli organismi di formazione e istruzione, attraverso azioni mirate a facilitare l'adeguamento delle strutture e attrezzature ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale;
- l'ottimizzazione della gestione delle risorse umane operanti nel sistema formativo e scolastico laziale;
- il consolidamento del sistema di rilevazione permanente dei fabbisogni professionali;
- il rafforzamento dell'integrazione tra sistema formativo, sistema scolastico, sistema universitario e sistema degli interventi di politica attiva del lavoro;
- la realizzazione di interventi di raccordo del sistema dell'istruzione con i Centri per l'impiego provinciali;
- il sostegno alla diffusione delle tecnologie dell'informazione digitale e all'adeguamento dei laboratori linguistici nelle istituzioni scolastiche e universitarie
- il supporto alla didattica nelle istituzioni scolastiche formative con particolare riferimento all'alta formazione;
- la realizzazione di interventi volti a ridurre lo spin-off accademico;

Destinatari della Misura

Enti di formazione, e, in quanto tali, istituzioni scolastiche e universitarie accreditate, formatori, figure tecniche ed amministrative della formazione, della scuola, dei Comuni, delle province e della Regione.

Tipologia di azioni e di interventi realizzabili

Assistenza a strutture e sistemi

- interventi sulle attrezzature e le infrastrutture finalizzate a garantire l'adeguamento qualitativo dei soggetti formatori;
- rafforzamento ed adeguamento delle dotazioni informatiche e telematiche del sistema formativo;
- rafforzamento del sistema informativo e di banche dati di connessione tra sistema formativo, sistema scolastico, sistema universitario e sistema della produzione;
- Miglioramento e sviluppo delle relazioni tra le diverse basi informative in materia di formazione professionale regionale, nazionale e comunitaria;
- Interventi per sostenere l'apprendimento e la diffusione della società dell'informazione;
- Formazione degli operatori della scuola e della formazione all'utilizzo delle risorse tecnologiche digitali dell'informazione;
- Formazione delle risorse umane impiegate nel sistema di formazione regionale;
- Miglioramento della flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi;
- Interventi di programmazione di percorsi formativi in coerenza con le necessità che scaturiscono dal sistema produttivo;



Azioni di accompagnamento

- Analisi volte a migliorare il processo di programmazione e l'efficacia del sistema formativo;
- Studi su interventi innovativi in grado di sostenere e alimentare una crescita qualitativa del sistema formativo e di assicurare l'integrazione con la scuola, l'università, il mondo delle imprese;
- Diffusione e sostegno ad azioni di pubblicizzazione ed informazione;
- Messa a punto e rafforzamento del sistema statistico delle azioni realizzate nell'obiettivo;
- Studi finalizzati ad analizzare la qualità del sistema formativo regionale e provinciale in termini di fabbisogni e di linee evolutive e di sviluppo.

5.2 Asse D Misura 1

Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, private e pubbliche, con priorità delle PMI

Obiettivi

Con la presente Misura ed attraverso il ricorso alla delega alle Province, che rappresentano attori istituzionali idonei a cogliere i fabbisogni delle imprese e dei lavoratori del territorio regionale, la Regione intende promuovere i seguenti indirizzi di valorizzazione del capitale umano: formazione continua dei lavoratori tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di formare e valorizzare i lavoratori atipici favorendo, in tal modo, l'instaurarsi di percorsi virtuosi di crescita della competitività e stabilità del lavoro.

In particolare, la finalità che la Regione si pone è quella di sostenere i processi di cambiamento e innovazione tecnologica di singole imprese o di gruppi di imprese favorendo al tempo stesso la competitività del settore produttivo regionale, la valorizzazione delle risorse umane impiegate, l'arricchimento delle competenze e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro atipici.

Nello specifico è possibile:

- supportare la diffusione in impresa di nuovi modelli organizzativi in grado di favorire la adattabilità funzionale dei processi di produzione, garantendo standard adeguati di stabilità sia dei lavoratori occupati che dei nuovi assunti;
- sostenere la riqualificazione dei lavoratori occupati con priorità per quelli delle PMI e, con particolare riferimento, al rafforzamento dei processi di introduzione di innovazione tecnologica;
- sostenere la realizzazione di pratiche per l'aggiornamento e la riqualificazione degli addetti al welfare, favorendo in particolare la formazione dei diversi soggetti che operano in relazione ai processi di integrazione dei servizi sociali (L. 328/00);
- sostenere la formazione e l'occupabilità dei lavoratori atipici e, con riferimento alle lavoratrici, favorire il rafforzamento delle competenze compatibilmente alle esigenze di conciliazione dei tempi fra famiglia e lavoro;
- sostenere la riqualificazione, l'adattabilità e la stabilità del personale a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- favorire l'accesso alla formazione per i lavoratori con basso livello di scolarità e meno qualificati e/o in età avanzata a rischio di obsolescenza professionale;
- promuovere l'invecchiamento attivo, favorendo il permanere in attività attraverso azioni di formazione continua;
- favorire la pratica della formazione individuale anche attraverso lo strumento del voucher formativo;

- promuovere attività di Formazione a distanza (FAD) per i lavoratori delle PMI;
- promuovere la realizzazione di progetti obiettivo;

Destinatari della Misura

Imprese e forza lavoro occupata, lavoratori autonomi, lavoratori in mobilità, operatori delle parti sociali, lavoratori atipici, piccole e medie imprese, imprese artigiane, imprese di media e grande dimensione, soggetti istituzionali e non, impegnati in interventi di promozione e sviluppo economico territoriale.

Tipologia di azioni e di interventi realizzabili

Aiuti alle persone

- servizi di sostegno di tipo consulenziale connessi alla riorganizzazione del lavoro rivolti a target di lavoratori delle PMI, volti ad incoraggiare l'utilizzo degli strumenti di rimodulazione degli orari e di flessibilizzazione del mercato e del rapporto di lavoro;
- formazione per il mantenimento e l'aggiornamento di competenze e saperi dei lavoratori interessati da forme contrattuali flessibili;
- azioni formative per lavoratori occupati con priorità per quelli delle PMI; per personale a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- azioni formative per lavoratori con basso livello di scolarità e meno qualificati e/o in età avanzata a rischio di obsolescenza professionale;
- azioni formative per favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro,
- azioni formative volte a favorire la pratica della formazione individuale anche attraverso lo strumento del voucher formativo;
- interventi volti promuovere attività di Formazione a distanza (FAD) per i lavoratori delle PMI;

Azioni di accompagnamento

- attivazione di punti di informazione/consulenza sui servizi ed opportunità formative disponibili;
- sostegno a forme di job rotation per favorire la sostituzione temporanea dei lavoratori che decidono di effettuare percorsi di formazione individuale, non necessariamente legati ai bisogni dell'impresa di appartenenza;
- sostegno alla sperimentazione di meccanismi contrattuali tendenti alla rimodulazione dei tempi di lavoro in impresa;
- sostegno alla diffusione in impresa di nuovi modelli organizzativi in grado di favorire la flessibilità funzionale dei processi di produzione;
- sostegno alla realizzazione di pratiche per l'aggiornamento e la riqualificazione degli addetti al welfare;
- sostegno ai processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o in un miglioramento delle condizioni di lavoro;
- promozione e realizzazione di progetti obiettivo;



Accreditamento

Le sedi in cui si svolgeranno gli interventi dovranno essere regolarmente accreditate per la tipologia di riferimento, ove richiesto.

5.3 Asse F Misura 1

Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro

Obiettivi

Al fine di ridurre la disparità tra i sessi, favorire l'inclusione sociale e lavorativa e gli interventi di conciliazione, promuovendo l'ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, la Regione Lazio ha inteso mettere a punto attraverso questa misura in particolare, una serie di strategie volte a sostenere il principio delle pari opportunità nel campo del lavoro sia dipendente che autonomo ed imprenditoriale, tenendo ben presente l'esigenza delle donne di combinare assieme ruoli multipli nella vita familiare ed in quella lavorativa.

Con l'obiettivo di potenziare i risultati finora raggiunti e porsi nuovi e più ambiziosi obiettivi, la Regione Lazio ha ampliato del 30% delle risorse residue la delega alle province della Misura E1, permettendo in tale modo agli organismi intermediari di:

- favorire una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- eliminare eventuali situazioni di discriminazione che possono penalizzare l'inserimento e/o il reinserimento delle donne nei posti di lavoro e/o danneggiarne i processi di carriera;
- sostenere una più elevata presenza della componente femminile nei percorsi scolastici formativi e universitari ad indirizzo tecnico scientifico;
- rendere più semplice l'accesso delle donne a settori, posizioni, ruoli e qualifiche che attualmente le vedono scarsamente rappresentate, sia attraverso maggiore adattabilità e personalizzazione dei percorsi formativi, sia attraverso forme di assistenza/incentivazione alle imprese perché investano maggiormente sulla formazione della donna e sulle risorse da esse rappresentate, valorizzandone le competenze;
- sviluppare processi di autoimpiego e d'imprenditorialità femminile;
- promuovere le condizioni opportune per conciliare il lavoro con la vita familiare, anche attraverso la realizzazione di reti e networking tra imprese e forme di incentivazione e assistenza alle imprese affinché attivino una flessibilità "family-friendly";
- contrastare la segregazione orizzontale in tutti i percorsi di studio e formazione per rafforzare l'inserimento delle donne in professioni forti e spendibili;
- favorire lo sviluppo (anche attraverso il settore no-profit) dei servizi rivolti alle donne non autosufficienti e/o disabili, al fine di sostenere indirettamente l'occupazione femminile e direttamente l'inserimento lavorativo delle donne disabili.

Destinatari della Misura

Donne occupate e disoccupate con priorità su quelle donne che in età lavorativa intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo un periodo di lunga assenza o che nel mercato del lavoro non sono mai entrate; soggetti pubblici e privati per la realizzazione, gestione e offerta di luoghi e servizi di cura.



Tipologia di azioni e di interventi realizzabili

Aiuto alle persone

- Attività di formazione e riqualificazione per favorire specificatamente la crescita professionale delle donne occupate;
- realizzazione di programmi specifici integrati per la promozione delle donne nel mercato del lavoro tramite interventi integrati e sequenziali di orientamento, assistenza e formazione personalizzati, nonché contratti di inserimento, borse di lavoro, incentivi all'assunzione;

Azioni di accompagnamento

- promozione dell'adozione in impresa di forme organizzative, modelli di lavoro e tipologie contrattuali che, basati sulle nuove tecnologie dell'informazione, consentano un utilizzo delle occupate più coerente con le loro esigenze familiari e siano quindi in grado di accogliere richieste di articolazioni del tempo lavoro secondo le specifiche esigenze delle donne;
- istituzione di servizi speciali di orientamento, counseling individuale e di offerta formativa individualizzata per favorire la reintegrazione nel mercato del lavoro della manodopera femminile;
- promozione dell'imprenditorialità femminile attraverso interventi di informazione, orientamento, formazione tutoraggio ed offerta di microcredito;
- attività di informazione e pubblicizzazione sul complesso delle opportunità esistenti per le donne, da realizzarsi attraverso interventi di informazione alle imprese e alle donne stesse sulle opportunità contrattuali offerte per l'occupazione femminile;
- sostegno allo sviluppo di network di donne imprenditrici, creazione di centri per l'occupabilità femminile nell'ambito dei centri per l'impiego;
- sostegno di progetti specifici, anche sperimentali, concertati con le parti sociali, in accordo con gli enti locali e con la partecipazione attiva delle associazioni del terzo settore;
- erogazione di assegni di servizio per favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone a rischio per incarichi di cura e per facilitare la progressione di carriera;
- sostegno a processi di organizzazione del lavoro concertati con le parti sociali,


Accreditamento

Le sedi in cui si svolgeranno gli interventi dovranno essere regolarmente accreditate per la tipologia di riferimento.

6. Modalità di gestione

Le Province, nel rispetto delle funzioni che sono state loro assegnate, potranno decidere di realizzare gli interventi previsti, direttamente, attraverso le proprie strutture formative, o attraverso soggetti terzi, anche associati in ATI e/o ATS.

In questo caso dovranno procedere attraverso procedure di evidenza pubblica rispettando e applicando integralmente la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei Fondi Strutturali.



Nell'eventualità di affidamenti diretti, le Province sono tenute a verificare che:

- si sia in presenza di un ente pubblico e, come tale, identificabile tra le amministrazioni aggiudicatrici sancite dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- l'ente sia sottoposto a controllo e vigilanza della Provincia affinché questa eserciti sull'ente un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture, in modo che sussista un rapporto analogo, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica;
- l'ente non operi nel libero mercato ma ponga in essere attività coperte dal finanziamento annuale a carico del bilancio provinciale per cui non sussiste la possibilità di alterare in alcun modo la libera concorrenza del mercato;
- l'ente realizzi la parte più importante della sua attività per conto della Provincia;
- l'ente risponda ai requisiti di professionalità e competenza per l'attuazione degli interventi inerenti la Misura interessata del POR Ob. 3 FSE;
- l'ente non sia partecipato, anche per quote di minoranza, da alcun soggetto privato.

In ogni caso, a prescindere dalle modalità di assegnazione della realizzazione degli interventi previsti, ovvero attraverso soggetti terzi mediante procedure ad evidenza pubblica o attraverso affidamento diretto, le Province sono tenute a verificare e ad assicurare che:

- l'ente, per la realizzazione degli interventi, indipendentemente dalla modalità prescelta, diretta o tramite ricorso al mercato, applichi la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei fondi strutturali, di ammissibilità delle spese e di rendicontazione delle stesse nonché di obbligo delle dichiarazioni trimestrali di avvenuto pagamento ai beneficiari finali e della certificazione finale delle spese sostenute assicurando comunque il rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- l'ente, al fine di consentire il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, per ciascuna iniziativa attivata, provveda ad immettere i dati analitici nell'applicazione software denominata SIMON;
- il trasferimento dei finanziamenti avvenga con atti della Direzione Provinciale in rate ancorate, ad eccezione della prima, all'avvenuto pagamento dei beneficiari finali, desumibile dalle citate dichiarazioni, di almeno il 90% delle anticipazioni ricevute;
- l'insieme degli interventi sia realizzato entro 18 mesi dall'affidamento;
- la certificazione finale di spesa, sia redatta ai sensi della legge, sia presentata con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 16 della legge regionale n. 6/99.

7. Obblighi della Regione e delle Province

La Regione Lazio, nello specifico, l'Assessorato Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione, e le Province si impegnano a rispettare le condizioni di seguito indicate:

- le Province sono tenute a nominare con proprio atto quale responsabile di gestione un proprio dirigente che, in osservanza a quanto disposto dall'UE, assuma la responsabilità di quanto attuato dalla Provincia in qualità di organismo intermediario ai sensi del Regolamento CE 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;



- i responsabili di gestione indicati dalle Province unitamente ad un rappresentante della Direzione Regionale che assumerà il compito di coordinatore, costituiranno un tavolo permanente di accompagnamento, allo scopo di creare un punto di confronto ed uniformare modalità e procedure che, pur nella loro autonomia, le Province vorranno adottare per l'attuazione della presente Direttiva. Al Tavolo spetta altresì il compito di effettuare eventuali valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, al fine di monitorare costantemente sia i livelli e le modalità di attuazione della Direttiva che, nel caso, eventuali ostacoli che si frappongano alla sua corretta e completa attuazione. In tal caso la Direzione Regionale potrà emanare specifiche norme interpretative ed attuative che agevolino l'eventuale superamento dei punti di difficoltà. Saranno di competenza del tavolo le seguenti procedure:

- Pianificazione e tempistica dell'emanazione degli avvisi pubblici;
- Pianificazione e uniformità dei criteri e dei tempi di valutazione;
- Dispositivi di attuazione
- Pianificazione dei criteri delle verifiche in itinere ed ex post
- Procedure e tempi del dispositivo di monitoraggio economico e finanziario

Il Tavolo viene convocato, di norma, dal rappresentante della Direzione Regionale laddove ne ravvisi la necessità o su specifica richiesta dei responsabili di Gestione provinciali, almeno due volte l'anno e comunque prima delle riunioni del Comitato di Sorveglianza.

Tenuto conto che la partecipazione al Tavolo da parte dei responsabili di gestione provinciali si configura come momento di scelte tecniche condivise, gli stessi sono tenuti alla partecipazione e comunque, all'attuazione presso le proprie amministrazioni, delle decisioni assunte.

- le Province sono tenute ad applicare integralmente quanto previsto e disposto dalla DGR n. 1509 del 21 novembre 2002 e laddove questa non dovesse prevedere determinate fattispecie ad applicare integralmente quanto previsto dal Regolamento del FSE n. 1685/2000;
- ogni difforme applicazione di regole e norme, fa carico alla esclusiva responsabilità della Provincia medesima;
- le Province sono tenute ad attribuire progetti e finanziamenti unicamente alle sedi operative, dell'orientamento e della formazione, che risultino accreditate presso la Regione Lazio per la corrispondente tipologia;
- le Province procederanno ad erogare ai soggetti attuatori, le anticipazioni secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al punto 8.11 lettera h.
- le Province accettano di applicare nei modi e nei tempi stabiliti dalla Regione gli strumenti di monitoraggio fisico e finanziario previsti. In particolare le Province si impegnano ad utilizzare il sistema informatico SIMON per quanto attiene l'avvio delle attività, la certificazione trimestrale e annuale per ogni singolo intervento e l'inserimento degli allievi e comunque tutte le operazioni relative al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario; laddove le Province non dovessero ottemperare nei tempi e nei modi ad applicare correttamente le disposizioni regionali, sia in tema di attuazione delle misure assegnate che in termini di monitoraggio, la Regione Lazio potrà avvalersi del potere sostitutivo per mezzo della propria struttura amministrativa.



- le Province sono tenute al rispetto della seguente tempistica per esercitare quanto previsto dalla presente direttiva:
 - dovranno tempestivamente avviare le procedure per l'immediata approvazione degli avvisi pubblici;
 - entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza dell'Avviso Pubblico deve essere conclusa la fase di valutazione - a meno che il numero e la complessità dei progetti pervenuti non giustifichi tempi più lunghi - e devono essere rese pubbliche le graduatorie con la specifica dei "progetti ammessi e finanziati", "progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento risorse", "progetti esclusi" con eventuali distinzioni tra i progetti esclusi per motivi formali, progetti esclusi per motivi di merito, progetti esclusi per mancato raggiungimento del punteggio minimo.
- la Regione, viceversa, si impegna a rendere note alle Province le eventuali nuove regole di attribuzione, gestione e rendicontazione che dovessero intervenire successivamente alle norme esistenti;
- la Regione si impegna a pianificare incontri con i responsabili di gestione individuati dalle Province in qualità di Organismi Intermediari al fine di raccogliere eventuali difformità o difficoltà di interpretazione ovvero specifiche esigenze che dovessero insorgere. Tali incontri dovranno essere regolarmente verbalizzati e controfirmati assumendo valore di interpretazione e di impegno.
- La Regione si impegna ad assicurare per ogni Provincia l'assistenza necessaria per adottare ed implementare gli strumenti di monitoraggio informatico (SIMON) tenendo anche conto di eventuali richieste di adeguamento e modifica che dovessero pervenire dalle Province stesse.
- La Regione si impegna a comunicare alle Province gli esiti delle procedure di accreditamento e le eventuali variazioni che periodicamente vanno apportate;

A seguito dell'emanazione della presente Direttiva le Province ascrivono al proprio bilancio di competenza le risorse assegnate, istituendo differenti capitoli di spesa che consentano la distinzione delle somme ascrivibili al POR Ob. 3 FSE degli importi derivati dal bilancio regionale e da altre fonti.

8. Specifiche degli avvisi pubblici da adottare da parte delle Province

8.1 Durata

Gli interventi dovranno avere una durata massima di 18 mesi ed essere attuati senza interruzione dalla notifica dell'avvenuto finanziamento.

8.2 Subappalto

E' vietato il subappalto totale dell'intervento finanziato. Si considera subappalto anche il frazionamento delle singole attività che compongono l'intervento in capo ai singoli soci dell'ente o dell'impresa proponente. La delega a soggetti terzi di parte dell'attività è ammessa unicamente nei limiti di un apporto integrativo specialistico e comunque non superiore al 30% del valore



complessivo del progetto finanziato. In ogni caso si applica la normativa prevista in materia dal regolamento CE n. 1685/2000, norma 1, paragrafo 3.

8.3 Opportunità di affidamento

La Giunta Provinciale, anche su segnalazione della competente Direzione Regionale, si riserva di valutare, caso per caso, l'ammissibilità delle istanze presentate da operatori che nel passato siano incorsi in gravi irregolarità nella gestione delle attività loro assegnate.

8.4 Monitoraggio dei progetti

Successivamente all'approvazione del progetto da parte della Provincia e comunque prima dell'inizio delle attività, al fine di rendere possibile il monitoraggio, i soggetti proponenti hanno l'obbligo di inserire nel sistema di monitoraggio i dati relativi agli allievi.

8.5 Soggetti proponenti

Possono presentare progetti soggetti singoli o aggregati di soggetti (ATI o ATS) con una sede che risulti accreditata secondo le procedure regionali di accreditamento delle sedi formative. La sede accreditata dovrà essere quella presso la quale viene realizzata l'attività. Se i progetti vengono presentati da soggetti in ATI o in ATS, almeno uno dei soggetti deve avere una sede accreditata. Nelle more dell'esaurimento delle procedure di accreditamento delle sedi formative, uno o più dei soggetti che presentano il progetto dovranno aver avanzato richiesta di accreditamento di una sede formativa. Ad avvio attività, qualora il progetto risulti tra quelli ammissibili al finanziamento, la sede dovrà comunque essere accreditata.

8.6 Valutazione dei progetti

Per la valutazione dei progetti la Provincia si avvarrà di un nucleo di valutazione nominato dal Dirigente competente. Le operazioni di valutazione saranno articolate nelle seguenti fasi:

- verifica di ammissibilità, volta ad accertare la completezza della documentazione richiesta
- verifica di idoneità tecnica che sarà accertata sulla base di specifici criteri di valutazione

8.7 Motivi di esclusione

I motivi di esclusione saranno stabiliti dalle Amministrazioni Provinciali in base ai criteri definiti nei singoli avvisi pubblici e alle forme di intervento che si intende realizzare.



8.8 Criteri di valutazione

Il punteggio viene attribuito con un massimo di 100 punti. La soglia minima che deve essere raggiunta affinché un intervento possa essere considerato ammissibile al finanziamento è di 50 punti. I criteri in base ai quali i punteggi saranno attribuiti sono i seguenti:

| CRITERI | PUNTI |
|---|------------|
| caratteristiche del soggetto attuatore | 10 |
| analisi del problema/obiettivi del progetto | 15 |
| struttura progettuale | 25 |
| risorse umane | 10 |
| economicità | 5 |
| interregionalità delle azioni | 10 |
| trasferibilità dell'esperienza e validità dei meccanismi di pubblicizzazione e diffusione | 10 |
| coerenza con le politiche di mainstreaming per le pari opportunità | 15 |
| Totale massimo punti assegnabili | 100 |

Tali criteri possono essere modificati sulla base delle forme di intervento che si intendono realizzare.

8.9 Ammissibilità dei costi

Le voci di spesa ammissibili sono quelle indicate nella DGR n. 1509 del 21/11/2002.

L'ente attuatore è tenuto a presentare, nei termini e con le modalità previsti dall'art.16 della L.R. 6/99, la rendicontazione delle attività svolte.

L'ente attuatore è tenuto a rispettare i contenuti della Determina n. 2014 del 3.06.2004, in attuazione della D.G.R. n. 1232 del 2003, per quanto attiene l'acquisizione per via telematica delle certificazioni trimestrali, annuali e finali di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e integrazione con il Sistema Informativo di gestione accreditamento sedi operative. Procedura divenuta obbligatoria a partire dal 3 giugno 2004 (informazioni reperibili sul sito www.sirio.regione.lazio.it, ovvero <http://certificazioni.sirio.regione.lazio.it>).


Tutte le tipologie di costi ammissibili sono regolamentate secondo quanto disposto dalla DRG 1509/2002, ovvero dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 5 dicembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 301 del 30 Dicembre 2003.

8.10 Iva

Per quanto riguarda l'IVA si applica la disciplina prevista dalla norma n. 7 del regolamento CE n. 1685/2000. Per quanto non espressamente previsto in ordine alle spese ammissibili si applica il regolamento CE n. 1685/2000. In ogni caso si fa riferimento al DPR 26 ottobre 1972, 633 aggiornato al 27 giugno 2003 con il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 concernente Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Nello specifico:

Art. 3 comma 4 e art. 4 comma 3 "operazioni fuori campo applicazione IVA

Art. 10 comma 20 "operazioni esenti dall'imposta"



8.11 Documentazione da allegare alla domanda

Alle richieste dovrà essere allegata, pena la non ammissibilità, in copia unica la seguente documentazione debitamente compilata:

a. Formulario e relativo supporto magnetico

b. Dichiarazione autenticità del formulario

Il soggetto proponente deve allegare una dichiarazione in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante circa le informazioni, i dati e i risultati riportati sia sul formulario cartaceo che sul supporto informatico allegato corrispondono al vero, e che questi ultimi sono conformi ai dati trasmessi con il formulario in formato cartaceo

c. Accettazione della convenzione

Il soggetto proponente deve allegare compilata in tutte le sue parti per ogni intervento la seguente dichiarazione in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante:


Il sottoscritto.....nato ail.....residente, per la sua carica, in.....via.....tel.....Cap.....in qualità di rappresentante legale del (soggetto capofila dell'ATI composta da...; o dell'impresa; ente di formazione)....., debitamente autorizzato con atto del.....(da allegare) dichiara fin da ora di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni espresse nella convenzione tipo allegata all'Avviso, pubblicato sull'Albo Pretorio. n°.....del..... Relativa all'Azione Ob.3 FSE, Asse __ Misura __ annualità

Pertanto la presentazione dell'intervento e la presente dichiarazione devono intendersi come proposte irrevocabili per mesi 6 ai sensi dell'articolo 1329 codice civile.

Resta inteso quindi che il rapporto con l'Amministrazione Provinciale sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1326 codice civile con l'avvenuta notifica della determinazione di approvazione e finanziamento delle richieste stesse.

data e firma del legale rappresentante

(con fotocopia documento di riconoscimento)



d. Certificazione antimafia

Tale certificazione deve essere prodotta dai membri del/dei soggetti proponenti compilando in tutte le sue parti il sottostante modello:

Barrare le caselle che interessano

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente
in _____ via _____ CAP _____
C.F. _____ in qualità di:

legale rappresentante componente dell'organo di amministrazione
della:

Associazione società impresa cooperativa consorzio
 altro _____ denominata _____
C.F. _____ P.IVA _____
Con sede legale in _____ via _____ CAP _____

DICHIARA


Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 "che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 (antimafia)"

data _____ firma _____
(Allegare fotocopia del documento di chi firma)

In caso di società tutte le persone di cui all'art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/98 sono tenute al rilascio della dichiarazione.

ART.2 comma 3 del D.P.R. 252/98: "Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

- a) alle società;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato."



e. Domanda di finanziamento

Il sottoscritto nato a

Il residente in

Indirizzo n. Prov

In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (oppure mandatario dell'ATI intenzionale composta da) in riferimento all'Avviso Pubblico della Provincia di..... "Attuazione Obiettivo 3 – FSE 2000-2006 – Asse..... Misura..... Annualità", approvato con D.D. n. Del

CHIEDE

Di essere ammesso al finanziamento per € per l'intervento denominato

DICHIARA

- Che, qualora approvato, l'intervento verrà realizzato presso la sede accreditata (o per la quale è stata avanzata richiesta di accreditamento alla Regione Lazio, ricadente nel territorio di competenza della Provincia che ha emesso l'avviso pubblico e ubicata in indirizzo..... città....., prov..... USER-ID della sede di svolgimento dell'azione.....

- Che per il medesimo intervento non sono stati richiesti altri finanziamenti nell'ambito di programmi nazionali o regionali, né altri programmi o iniziative comunitarie.

Dichiara inoltre che la documentazione richiesta è all'interno del plico allegato che è composto da n. pagine compresa la presente.

- Che viene allegato alla presente domanda un supporto magnetico (indicare il supporto scelto)

Floppy CD room
contente copia del formulario.

- Che la presente vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, il caso di dichiarazioni mendaci.

Data

Timbro e firma del legale rappresentante
(Allegare fotocopia del documento di chi firma)



f. Copia dei "curricula" del personale dipendente o assunto con prestazioni professionali.

Nell'ipotesi di soggetto proponente accreditato, i dati relativi al personale che verrà utilizzato dovranno essere già in possesso dell'amministrazione regionale. Nel caso di ATI può esserci da parte degli associati che non dispongono di sedi accreditate, l'apporto di ulteriori risorse umane necessarie per lo sviluppo del progetto. Da parte di questi dovranno pertanto essere allegati alla domanda di finanziamento i seguenti documenti

Copia dei curricula del personale dipendente o assunto con prestazioni professionali previsto per l'intervento;

Copia dei curricula del personale amministrativo previsto per l'intervento;

Copia dei curricula del personale non dipendente o assunto con prestazioni professionali previsto per l'intervento;

g. Ulteriore documentazione per i soggetti che partecipano all'ATI o ATS con sedi non accreditate.

Dichiarazione di intenti a costituirsi in ATI o ATS, indicando specificamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione del progetto presentato.

I soggetti componenti delle A.T.I. o delle A.T.S., dovranno produrre la documentazione descritta ai punti seguenti, a seconda delle loro caratteristiche.

La dichiarazione di accettazione della convenzione dovrà essere prodotta dal Capofila.

Documentazione ulteriore per gli enti di diritto privato senza scopo di lucro:

- atto costitutivo e statuto in copia autentica;
- certificato penale, non anteriore a sei mesi, del legale rappresentante;
- generalità e posizione giuridica della persona autorizzata a rappresentare il soggetto presso gli uffici regionali.

La predetta documentazione può essere prodotta nelle forme previste dall'art.46 (Dichiarazioni sostitutive) del D.P.R n.445/2000.


Documentazione ulteriore per le imprese e i loro consorzi:

- atto costitutivo e statuto in copia autentica;
- dichiarazione del legale rappresentante che il bilancio dell'ultimo esercizio finanziario si sia chiuso in attivo.
- certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, contenente dichiarazione di godimento dei diritti (r.d. 16-3-42,n. 267) e le cariche sociali;

La predetta documentazione può essere prodotta nelle forme previste dall'art.46 (Dichiarazioni sostitutive) del D.P.R n.445/2000.

Documentazione ulteriore per gli enti di diritto pubblico:

- Copia autentica del provvedimento assunto dai competenti organi con il quale si delibera la presentazione/partecipazione della richiesta di finanziamento con espressa indicazione della persona autorizzata a sottoscrivere la stessa (sostituibile dalla dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'esistenza e gli estremi del provvedimento).



Documentazione già in possesso dell'Amministrazione

Qualora il soggetto proponente abbia già operato con le amministrazioni provinciali, per la documentazione non soggetta a scadenza il soggetto dovrà indicare gli estremi di presentazione degli atti già depositati e comunque rimasti invariati.

h. Convenzione tipo

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DELLE
AZIONI PREVISTE DALL'AVVISO PUBBLICO OBIETTIVO 3 2000/2006
MISURA.....ANNUALITA'.....**

TRA

la Provincia di.....

E

Il Soggetto Proponente, di seguito indicato soggetto attuatore

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

(Affidamento)

La Provincia di..... affida al soggetto attuatore così come risulta costituito e rappresentato la realizzazione dell'intervento presentato ai sensi dell'allegato bando di gara.

Art. 2

(Disciplina del rapporto)

Il Soggetto attuatore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale regionale, nazionale e comunitaria e si impegna a rispettarla integralmente.

Il soggetto attuatore dichiara inoltre di conoscere la normativa inerente i costi ammissibili (Regolamento CE 1685/2000) nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L. 130/30 del 31.5.2000).

Il Soggetto attuatore accetta la vigilanza della Provincia sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controllo.

Art.3

(Termine iniziale e finale)

Il Soggetto attuatore s'impegna a dare inizio alle attività entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della Determinazione Dirigenziale di approvazione e finanziamento dell'intervento.

Il Soggetto attuatore s'impegna altresì ad ultimare l'intervento entro 18 mesi dalla data di notifica di cui al primo comma.

Art.4

(Ulteriori adempimenti)

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati il Soggetto attuatore si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso ubicata nel territorio della Provincia.



Il soggetto attuatore si impegna, altresì, ad inviare puntualmente alla Provincia le certificazioni trimestrali e annuali della spesa sostenuta, consapevole degli obblighi di comunicazione che investono la Provincia e che comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. L'ente è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'ente pubblico.

**Art. 5
(Modalità di esecuzione)**

Il Soggetto attuatore si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nell'intervento finanziato.

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura provinciale competente e da quest'ultima autorizzata.

**Art.6
(Modalità di erogazione del finanziamento)**

L'importo del finanziamento verrà erogato in tre rate secondo le seguenti modalità:

Primo svincolo, pari al 40% dell'ammontare complessivo del finanziamento, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività e previa presentazione di fattura e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione, nonché della certificazione antimafia aggiornata.

Secondo svincolo, pari al 40% della sovvenzione, previo ricevimento della fattura e documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 90% dell'ammontare della somma erogata a titolo di primo svincolo.

Terzo svincolo, pari al 20% della sovvenzione entro 30 gg. dalla approvazione del rendiconto che dovrà essere presentato con le modalità e nei termini previsti ai sensi della D.G.R. 1509 Capp. 5 e 6, nonché ai sensi dell'art. 16 della L.R. n° 6/99.

L'Amministrazione Provinciale si riserva di liquidare quanto dovuto solamente all'effettivo introito delle somme assegnate da parte della Regione Lazio.

La fideiussione dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n.96 divulgato sul sito www.sirio.regione.lazio.it

**Art.7
(Disciplina delle restituzioni)**

Il Soggetto attuatore si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro il termine di 90 gg. Mediante versamento su c/c n. intestato alla tesoreria della Provincia di con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attività dell'intervento di cui alla determinazione dirigenziale n. del ».

**Art. 8
(Disciplina sanzionatoria)**

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità civile ed aquiliana.

**Art. 9
(Divieto di cumulo)**

Il soggetto attuatore dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le attività formative oggetto della presente convenzione.



9. Aiuti di Stato

Le azioni proponibili nel presente avviso possono concernere, tra l'altro, il finanziamento di azioni di formazione che per le imprese beneficiarie si configurano come aiuti di stato, in quanto tali tenuti al rispetto della normativa comunitaria prevista in materia.

La normativa comunitaria applicabile è la seguente:

Regolamento CE 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

Regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (regola del "de minimis").

Regolamento CE 1040/2006 del 7 luglio 2006 della Commissione che modifica i suddetti regolamenti per quanto riguarda il periodo di validità che viene esteso al 31/12/2007.

Le imprese interessate dovranno optare per l'uno o l'altro Regolamento producendo apposita dichiarazione allegata alla richiesta di finanziamento indicando il regime per il quale intendono optare.

Si riportano qui di seguito, nei termini essenziali, le regole comunitarie che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di stato da parte delle imprese.

Regolamento CE 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al regolamento citato imprese grandi medie e piccole. La disciplina prevista in tale regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese costituite o da costituire in ATI o Consorzi, sia dagli organismi formativi o enti bilaterali o associazioni di categoria, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ogni caso, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Il regime di aiuti alla formazione si applica a tutti i settori, esclusi quello agricolo (produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE), disciplinato dagli Orientamenti agricoli (GUCE serie C del 1.2.2000), e quello dell'industria carbonifera e siderurgica, cui si applica il trattato CECA.

L'applicazione nel caso dei settori sensibili (costruzione navale, fibre sintetiche, industria automobilistica, pesca, trasporti) è prevista solo nella misura in cui non risulti contraria alle norme comunitarie sulla concorrenza che disciplinano i settori medesimi.

Il presente regime non si applica inoltre agli aiuti alla formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 288 del 9.10.1999), nell'ambito di operazioni di salvataggio o ristrutturazione. Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti ultimi orientamenti.

Nell'ipotesi che i corsi siano svolti da enti, la Regione richiede a questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura prevista dal Regolamento.

Ai fini dell'applicazione dei massimali di contributo previsti si definisce:

formazione specifica quella che comporta l'acquisizione di competenze professionali spendibili principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria. La possibilità di trasferire le competenze acquisite attraverso questo tipo di formazione ad altre imprese o altri settori di lavoro è estremamente ridotta;

formazione generale quella che assicura l'acquisizione di competenze che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente

all'interno dell'impresa beneficiaria; è connessa al funzionamento generale dell'impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro e che pertanto contribuisce a migliorare l'occupabilità dei destinatari.

In questo ambito la nozione di competenze trasferibili risulta rafforzata nei casi in cui l'accessibilità alla formazione sia garantita a personale dipendente da imprese diverse ovvero organizzata nell'ambito di una collaborazione fra varie imprese. In ogni caso, i processi di formazione sono considerati "generalisti" nei casi in cui il percorso si concluda con idonea certificazione rilasciata dalla Regione o da autorità pubblica da essa delegata.

Nel caso di aiuti alla formazione specifici erogati alle grandi imprese situate al di fuori delle zone che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'art.87 par. 3 punto c) del Trattato, la concessione dell'aiuto è subordinata alla verifica che l'attività formativa per la quale si richiede il finanziamento di cui al presente regime sia aggiuntiva rispetto a quella ordinariamente svolta. A tal fine sarà messo a confronto l'ammontare delle risorse destinate alla formazione nell'anno a regime con quello dei 2 anni precedenti, durante i quali l'impresa non ha beneficiato di aiuti alla formazione. L'incremento delle risorse destinate alla formazione deve essere superiore all'ammontare dell'aiuto ricevuto a tale titolo dall'impresa beneficiaria.

Gli aiuti concessi in virtù del presente regime non possono essere cumulati con altri aiuti.

Per le azioni del presente avviso si considera "formazione generale":

- la formazione linguistica
- la formazione relativa ad alfabetizzazione informatica con riferimento a: applicativi per office automation - fogli elettronici, videoscrittura, database, software di presentazione-linguaggi di programmazione;
- la formazione di base per l'impresa, relativa a elementi di marketing, contabilità, normativa fiscale, management,
- la tecnica di comunicazione, qualità, sicurezza, normativa ambientale.

Reg. CE n. 69/2001

Regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (regola del "de minimis")

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese costituite o da costituire in ATI o Consorzi, sia dagli organismi formativi o enti bilaterali o associazioni di categoria, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ogni caso, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime di aiuti "de minimis" alla formazione:

- settore siderurgico;
- settore dei trasporti;

progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori dipendenti da imprese "in crisi" secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio o ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 228 del 9 ottobre 1999) interessate da un progetto di operazioni di salvataggio o ristrutturazione per i quali esse ricevono aiuti pubblici; attività legate alla produzione, trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).

Anche nell'ipotesi di opzione per il regime "de minimis" il cofinanziamento dovrà essere pari almeno al 20% del costo dell'intervento.



IL PRESENTE AVEGATO
È COSTITUITO DA NUMERO
29 PAGINE

